



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

PROT. N. DEL

Servizio: Studi di Viabilità e Adozione Ordinanze di Segnaletica Stradale

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 69 del 27/05/2026

Oggetto: INTEGRAZIONE AD ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 65/2026 – PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la propria Ordinanza Dirigenziale n. 65 del 25.06.2026;

Accertato che nella stessa ordinanza, per mero errore, non è stata indicata **via Puglia** come strada facente parte del corteo religioso;

Accertato che occorre quindi, nel caso di specie, tutelare il tratto viario in questione, mediante l'adozione delle opportune regolamentazioni della circolazione, nonché disposizioni e provvedimenti di deviazione del flusso veicolare, quali:

- temporanea sospensione al traffico veicolare;
- divieto di sosta e di fermata;

dato atto del disposto di cui all'art.7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo n.285 in data 30.4.92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione n.495 del 16.12.92;

Richiamato il decreto Sindacale n. 13 del 31.12.2025 con il quale il Sindaco ha affidato al Comandante Dott. Andrea Zacà la responsabilità del IV Settore Polizia Locale, con i poteri di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/00;

visto:

- l'art. 7, 21, 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 285/92 e s.m.i.;
- gli articoli dal numero 30 al numero 43, del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

ORDINA

per il giorno **07 giugno 2026**, dalle ore **18:00** alle ore **21:30**, e comunque sino al termine del corteo religioso, il **DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA** e l'**INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE** sulle vie ricadenti nell'itinerario del corteo religioso: partenza dalla Chiesa Madonna di Lourdes, via Isonzo, via Giovanni XXIII, via Lombardia, via Piemonte, via Toscana, via Puglia, via Osanna, via Leverano, con conclusione e benedizione eucaristica sul sagrato della Chiesa del Santo Rosario;

A V V E R T E

- Che avverso la presente Ordinanza, **rilasciata ai soli fini viabilistici**, a norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7.08.1990 n. 241, in applicazione del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere in sede giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR per la Puglia o in alternativa presentare, entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.;
- Gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., possono autorizzare in deroga agli obblighi e divieti contenuti nel dispositivo;
- Che in assenza di nulla osta, autorizzazioni o pareri di altri uffici o Ministeri la responsabilità penale, amministrativa ricade sul richiedente;
- Che la presente ordinanza sia notificata agli organizzatori dell'evento, ai Servizi di Emergenza e Soccorso118 – Lecce, alla locale Stazione dei Carabinieri, ai Responsabili dei settori tecnici comunali (verifica dello stato manutentivo delle sedi stradali - pulizia strade - verifica dei punti luce) ed agli altri soggetti interessati.

Del presente provvedimento viene data notizia tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune di Veglie e sulla home-page del sito Istituzionale www.comune.veglie.le.it.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l' Agente di Polizia Locale **Sovrintendente Capo Carrozzo Valerio**.

Veglie, 27/05/2026

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
4. SETTORE POLIZIA LOCALE**

F.TO Dott. Andrea ZACA`

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.